

**Regolamento
di applicazione dell'Ordinanza federale concernente
la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti
nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser**

(del 14 novembre 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996;
- l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- il regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb);
- la legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 ed il relativo regolamento del 3 dicembre 1996;¹⁾

d e c r e t a :

TITOLO I
Generalità

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 24 gennaio 1996 in materia di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

Campo di applicazione

Art. 2 Il presente regolamento si applica:

- agli esercizi pubblici ed ai locali che beneficiano di un permesso speciale in virtù della legge sugli esercizi pubblici, che diffondono regolarmente della musica nell'ambito del loro normale esercizio;
- alle manifestazioni pubbliche che si svolgono all'interno di edifici o costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti, capannoni, tendoni, ecc.) oppure all'aperto, in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori prodotti o amplificati per via elettroacustica o in cui vengono generati raggi laser;
- alle sale cinematografiche.

Organizzatore

Art. 3 È considerato quale organizzatore ai sensi del presente regolamento:

- il gestore o il titolare di un permesso speciale rilasciato in virtù della legge sugli esercizi pubblici, o della sala cinematografica;
- chi richiede, all'autorità competente, un'autorizzazione per una manifestazione che si svolge all'interno di edifici o costruzioni fisse o mobili oppure all'aperto.

TITOLO II
Autorità competenti

Dipartimenti

Art. 4 ¹ Il Dipartimento del territorio è l'autorità incaricata dell'attuazione delle norme di cui all'art. 1.

² Esso vigila alla corretta applicazione delle norme dell'Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser e del presente regolamento e coordina in particolare i rapporti con l'autorità federale.

³ Il Dipartimento delle opere sociali²⁾ informa e sensibilizza la popolazione sulla protezione dell'udito, avvalendosi del supporto tecnico della Sezione protezione aria e acqua e della collaborazione delle organizzazioni interessate.

Sezione protezione aria e acqua

Art. 5 ¹ La Sezione protezione aria e acqua (in seguito: SPAA) coadiuva il Dipartimento nello

svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

²La SPAA, in generale, esegue in questo settore i compiti d'attuazione e prende le decisioni non altrimenti attribuiti per competenza ad altre autorità. Essa è in particolare l'autorità competente a:

- a) esaminare e controllare la conformità con l'Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser degli esercizi pubblici con patente categoria B1 e delle sale cinematografiche;
- b) rilasciare le facilitazioni per gli esercizi pubblici con patente categoria B1 (art. 8);
- c) definire le specifiche d'idoneità degli esercizi pubblici con patente categoria B1 che intendono beneficiare di facilitazioni;
- d) preavvisare le richieste di facilitazione di competenza comunale;
- e) ordinare l'installazione di dispositivi elettronici per il controllo o la limitazione delle emissioni foniche negli esercizi pubblici con patente categoria B1;
- f) autorizzare l'utilizzo d'impianti a raggi laser di cui all'art. 11;
- g) determinare o ordinare la determinazione delle immissioni degli esercizi pubblici con patente categoria B1 e delle sale cinematografiche;
- h) ordinare i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni negli esercizi pubblici con patente categoria B1 e nelle sale cinematografiche;
- i) fissare i requisiti tecnici dei dispositivi elettronici per il controllo o la limitazione delle emissioni foniche;
- l) decidere le sanzioni amministrative di cui agli art. 12 e 13;
- m) fornire ai Comuni la necessaria assistenza e consulenza.

Comuni

Art. 6 ¹I Comuni coadiuvano l'autorità cantonale nell'applicazione dell'Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser.

²Essi in particolare:

- a) esaminano e controllano la conformità con l'Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser degli esercizi pubblici (ad eccezione di quelli con patente categoria B1) e delle manifestazioni pubbliche e rilasciano le relative facilitazioni;
- b) determinano o ordinano la determinazione delle immissioni degli esercizi pubblici (ad eccezione di quelli con patente categoria B1) e delle manifestazioni pubbliche;
- c) ordinano l'installazione di dispositivi elettronici per il controllo o la limitazione delle emissioni foniche nelle manifestazioni pubbliche;
- d) ordinano i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni degli esercizi pubblici (ad eccezione di quelli con patente categoria B1) e delle manifestazioni pubbliche;
- e) decidono le sanzioni amministrative di cui all'art. 12;
- f) segnalano alla SPAA le infrazioni al presente regolamento.

TITOLO III Stimoli sonori

Informazione e manifestazioni pubbliche

Art. 7 ¹L'utilizzo permanente d'impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica deve essere notificato al Comune dall'organizzatore. Il Comune trasmette alla SPAA i dati relativi agli esercizi pubblici con patente categoria B1 ed alle sale cinematografiche.

²L'organizzatore di manifestazioni regolari nelle quali sono utilizzati impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica, deve inoltrare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell'anno seguente.

³L'organizzatore di una manifestazione occasionale, nella quale sono utilizzati impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica, deve dichiararlo al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

⁴Le manifestazioni pubbliche in un determinato luogo, area o Comune sono da razionalizzare, limitando il loro numero allo stretto necessario ed in modo che le emissioni siano tollerabili dal vicinato. Gli orari delle manifestazioni sono da definire di conseguenza.

Facilitazioni: principio

Art. 8 ¹Di norma le facilitazioni sono concesse unicamente agli esercizi pubblici con patente categoria B1 ed alle manifestazioni di interesse regionale o cantonale.

²Le seguenti condizioni devono essere adempiute:

- a) l'organizzatore deve offrire al pubblico un dispositivo di protezione dell'udito conforme alla norma n. 24869-1 del comitato Europeo di Normalizzazione ad un prezzo non superiore al costo di acquisto (art. 4 cpv. 2 lett. a Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser);
- b) l'organizzatore deve richiamare in maniera adeguata l'attenzione del pubblico sui possibili danni all'udito (art. 4 cpv. 2 lett. b Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser);

c) per le manifestazioni all'interno non devono sussistere problemi d'isolamento acustico che possono arrecare molestia al vicinato, conformemente all'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF).

³Negli esercizi pubblici con patente categoria B1 ritenuti idonei, la facilitazione non può superare:

- le due ore settimanali per un livello sonoro Leq di 100 dB (A);
- le quattro ore settimanali per un livello sonoro di 97 dB (A).

Se il loro impianto di amplificazione è munito di un dispositivo elettronico che registra permanentemente il livello delle emissioni sonore, le ore di facilitazione, se distribuite su giorni diversi nel corso della medesima settimana, possono essere raddoppiate.

Facilitazioni: procedura

Art. 9 ¹L'organizzatore deve inoltrare la richiesta di facilitazione, indicando il luogo, il tipo di manifestazione, l'ora d'inizio, e la durata e il tipo di apparecchi utilizzati, contemporaneamente alla domanda di autorizzazione della manifestazione, ma al più tardi 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.

²Gli esercizi pubblici con patente categoria B1 che intendono beneficiare della facilitazione, devono farne richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo. Essi devono presentare la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'esercizio pubblico alla facilitazione.

Misurazioni e registrazioni del livello sonoro

Art. 10 ¹Gli strumenti di misura devono soddisfare i requisiti posti dall'allegato 2 dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF).

²Gli organizzatori possono essere tenuti a registrare il livello sonoro durante tutto l'arco della manifestazione.

³Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti per tre mesi.

⁴Le caratteristiche tecniche del registratore devono soddisfare i requisiti posti dalla SPAA.

TITOLO IV Raggi laser

Autorizzazione

Art. 11 ¹L'utilizzo di un impianto a raggi laser è soggetto ad autorizzazione.

²La richiesta deve essere presentata al momento della domanda di autorizzazione della manifestazione, ma al più tardi trenta giorni prima. Nella stessa deve essere fornita la prova che le condizioni previste all'art. 8 cpv. 3 Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser sono rispettate.

TITOLO V Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative: stimoli sonori

Art. 12 ¹In caso di ripetuti sorpassi dei valori limite, l'autorità preposta può ritirare la facilitazione o negarne l'ulteriore rilascio.

²Le violazioni accertate in locali soggetti alla Legge sugli esercizi pubblici saranno segnalate all'Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Sanzioni amministrative: raggi laser

Art. 13 Se le condizioni poste per l'utilizzo di un impianto a raggi laser non sono rispettate, la SPAA fissa un termine per porvi rimedio. In caso di pericolo essa ordina di disattivare l'impianto.

TITOLO VI Tasse, spese e disposizioni finali

Art. 14-15 ...³⁾

Entrata in vigore

Art. 16 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° aprile 2001.

Publicato nel BU **2000**, 355.

Note:

- 1) Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
- 2) Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
- 3) Art. abrogati dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.